

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 15208/15;

2. Nome dei ricorrenti:

NOME	COGNOME	C.F.
1. AMATO	GIULIO	MTAGLI78R05C351M
2. BONANNO	GIOVANNA DANIELA	BNNGNN77R67E974M
3. DI MAGGIO	MARIA RITA	DMGMRT75H54G273V
4. FORTE	ANNA	FRTNNA76S55G273Z
5. CANNELLA	MARIALINDA	CNNMLN86L50G273X
6. SAFINA	PIERLUIGI	SFNPLG80D21F061Y
7. GIUFFRIDA	VINCENZA	GFFVCN73C46A841J
8. LEONARDI	GIULIA	LNRGLI89D58F158B
9. PAJNO	CRISTINA	PJNCST89A67F158Q
10. ALESSANDRI	AMEDEA CATERINA	LSSMCT62S65L519I
11. MUCE'	ANNALISA	MCUNLS85E63G273M
12. LA PORTA	GAIA	LPRGAI84C60C351N
13. PETRALIA	CECILIA	PTRCCL72L62A841B
14. ANDALORO	DEBORA	NDLDBR85C64F061Z
15. AUTERI	DANIELA	TRADNL80A63I754I
16. CALVI	BARBARA	CLVBBR77C42D612C
17. D'ALES	TIZIANA	DLSTZN86D43D423T
18. LO VERDE	FLAVIA	LVRFLV82M53I754X
19. GIOIA	ALICE	GIOLCA85P56D423O
20. POMILLA	GIUSEPPE	PMLGPP84R25D009K



21. CASTIGLIONE	MARIA CRISTINA	CSTMCR69C56L331L
22. MANNARA	VINCENZA	MNNVCN81A45G273X
23. MINAFO'	GIUSEPPE	MNFGPP81R31G273U
24. FRAGAPANE	STEFANO	FRGSFN74C21A089R
25. SILVESTRI	BLANCA CECILIA	SLVBNC79E43Z604V
26. LAURIA	FEDERICA	LRAFRC87P44G273A

2.1. Indicazione delle amministrazioni intimate:

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro *pro tempore*, la **REGIONE SICILIA**, in persona del Presidente *pro tempore*, l'**ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- a) graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2015/2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- **a1)** provvedimento di approvazione della graduatoria (D.D.G. n. 1695 del 08/10/2015) e delle prove di concorso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- **b1**) verbali della Commissione del concorso ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e del provvedimento di nomina delle Commissioni;
- c) D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;
- d) avviso del Ministero della Salute pubblicato in G.U. concorsi, il 21 aprile 2015, n. 31 nonché del bando di concorso Regionale nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale o, in subordine, di consentire la presentazione della domanda di partecipazione in più Regioni da svolgersi in date differenti; e) prova di concorso e in particolare dei quesiti in atti contestati nn. 23, 26, 39, 70, 99;

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L.N. 264/1999 E DELLA D.LVO. N. 368/99. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui viene disposta una graduatoria regionale anziché nazionale.

Di recente è stata attuata la graduatoria unica per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*.

Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", però, non



si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

E ciò in maniera illegittima. Così come statuito dal Consiglio di Stato "l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande" (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Tale metodo di gestione della prova, lo scorso anno, è stato censurato dal G.A. che ha ritenuto "che le censure di illegittimità della organizzazione del concorso nella forma di graduatorie regionali rese alternative dalla contestualità delle prove, scelta che appare imputabile al d.m. 7 marzo 2006, devono essere affrontate in sede di esame del ricorso nel merito (senza che la relativa valutazione risulti pregiudicata dall'inerenza della disciplina del concorso alla materia della formazione professionale, incidendo parimenti sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sulla materia delle professioni e su quella della salute); Ritenuto, nelle more, che – impregiudicata ogni valutazione discendente dalla verifica in concreto dell'interesse a ricorrere, che dovrà avvenire in primo grado a seguito della disposta integrazione del contraddittorio – nella comparazione tra i contrapposti interessi, tenuto conto che non sono stati adeguatamente rappresentati dalla Regione specifici impedimenti di carattere organizzativo, occorre dare prevalenza a quello di parte appellante a non perdere l'occasione di frequentare il corso già avviato, confermando l'ammissione con riserva in soprannumero e senza borsa di studio" (ex multis CDS, Sez. III, 20 maggio 2015, n. 2217).

- II. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 23, 26, 39, 70, 99. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.
- 1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex* art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile. Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, nel caso di specie il test era caratterizzato da alcune domande errate. Tra queste la n. 23 "La diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)", la n. 26 "L'ulcera duodenale", la n. 39 "quale test e' piu' efficiente per valutare la perdita di albumina da parte del rene", la n. 70 "Le strie di Kerley sono dovute a", la n. 99 "In quali pazienti la restrizione proteica riduce la progressione della malattia renale cronica".

III. LA DOMANDA PRINCIPALE SPIEGATA IN RICORSO E VOLTA AD OTTENERE L'AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO; L'ALTERNATIVA DELL'ANNULLAMENTO E LA SENTENZA 22 SETTEMBRE 2015, N. 4432 DEL CONSIGLIO DI STATO.



L'interesse principale della presente azione è volto all'ammissione sovrannumeraria (nei termini di cui alle note posizioni del CDS sul sovrannumero, ex multis n. 2935/14) cui segue (anche al fine della gradazione delle domande sulla base dei principi dell'A.P. n. 5/15) la tutela demolitoria e di annullamento classica dei provvedimenti impugnati.

Solo ove si ritenga di non poter accordare la tutela risarcitoria in forma specifica residuerà comunque interesse all'annullamento. Codesto On.le T.A.R., in tal caso, ritenuti (erratamente) non sussistenti i presupposti per accordare il risarcimento del danno dovrà comunque limitarsi ad annullare l'intero concorso essendovi, in tal senso, espressa domanda ed espresso interesse di parte ricorrente.

- **4. Indicazione dei controinteressati** Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria impugnata del corso triennale di formazione in medicina generale Regione Sicilia: dal n. 1 al n. 125.
- **5.** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 15208/15) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 2565/16 (SCARICA);
- 7. Testo integrale del ricorso (SCARICA);
- 8. Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).